



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

(art. 3 L.P. 24 ottobre 2006 n. 7)

VARIANTI 2016

Approvate con deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 893 del 31 maggio 2016
- n. 894 del 31 maggio 2016

Il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ("Piano Cave"), approvato nel suo 4° aggiornamento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2533 del 10 ottobre 2003, dopo le varianti approvate con deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1944 del 1 agosto 2008
- n. 296 del 20 febbraio 2009
- n. 2208 del 11 settembre 2009
- n. 238 del 12 febbraio 2010
- n. 923 del 6 maggio 2011
- n. 523 del 16 marzo 2012
- n. 919 del 11 maggio 2012
- n. 986 del 18 maggio 2012
- n. 2187 del 15 ottobre 2012
- n. 477 del 14 marzo 2013
- n. 2103 del 4 ottobre 2013
- n. 2525 del 5 dicembre 2013
- n. 1387 del 11 agosto 2014
- n. 2405 del 29 dicembre 2014
- n. 2122 del 27 novembre 2015

nel **2016** è modificato con queste varianti:

VARENA (Deliberazione della Giunta provinciale n. 893 del 31 maggio 2016)

L'area estrattiva per inerti denominata "Bancoline" (TAVOLA 121) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 121 – VARIANTE 2016, con un **incremento** complessivo della superficie di m² 5.627

PREDAlA (Deliberazione della Giunta provinciale n. 894 del 31 maggio 2016)

L'area estrattiva per porfido denominata "Pozze Longhe" (TAVOLA 51) è modificata come rappresentato nella TAVOLA 51 – VARIANTE 2016, con una **riduzione** della superficie di m² 3.607



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **893**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione di una variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Varena.

Il giorno **31 Maggio 2016** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Relatore comunica:

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

la predetta legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l'entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - "Disciplina dell'attività di cava", la quale all'articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all'approvazione del Piano cave come previsto dall'articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge provinciale n. 7/2006, le varianti al Piano cave possono essere adottate, anche su proposta dei comuni o delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, nei seguenti casi:

- a) risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate ai sensi dell'articolo 20;
- b) modifiche o inserimenti di aree estrattive che, per numero e dimensioni, non comportano la necessità di attivare la procedura di aggiornamento; in questo caso la procedura di variante può essere iniziata trascorsi almeno diciotto mesi dalla conclusione di un precedente procedimento di aggiornamento o di variante del piano cave;
- c) insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici;

il piano ad oggi è stato oggetto di varianti autorizzate con le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale:

- n. 1944 di data 1 agosto 2008;
- n. 296 di data 20 febbraio 2009;
- n. 2208 di data 11 settembre 2009;
- n. 238 di data 12 febbraio 2010;
- n. 923 di data 6 maggio 2011;
- n. 523 di data 16 marzo 2012;
- n. 919 di data 11 maggio 2012;
- n. 986 di data 18 maggio 2012;
- n. 2187 di data 15 ottobre 2012;
- n. 477 di data 14 marzo 2013;
- n. 2103 di data 5 ottobre 2013;
- n. 2525 di data 5 dicembre 2013;
- n. 1387 di data 11 agosto 2014;
- n. 2405 di data 29 dicembre 2014;
- n. 2122 di data 27 novembre 2015.

Preso atto che:

con deliberazione n. 1770 del 19 ottobre 2015, sulla base della deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 15/2015, la Giunta provinciale ha:

- approvato una proposta di variante riguardante il territorio del Comune di Varena, motivata dalla volontà di valorizzare al massimo le potenzialità del giacimento di inerti, importante per il contesto della Valle di Fiemme (rif. nota prot. L678-0000597 di data 12 febbraio 2015 e relazione dell' esercente dell'attività di cava in loco); in particolare, per l'area estrattiva per inerti denominata "Bancoline" (TAVOLA 121), si è previsto a Nord un ampliamento

dell'area per circa 13.800 m² e una riduzione verso Est di una superficie boscata pari a circa 8.200 m², indicando le seguenti prescrizioni:

- o lo strato della barriera vegetale che separa la cava dalla viabilità è fondamentale per mascherare e celare visivamente l'attività dal paesaggio turistico e non di autovetture che si recano al Passo Lavazzè. La progettazione dovrà predisporre, se necessario, rinfoltimenti della cortina alberata;
- o dovrà essere studiata la modalità di progredire con lo sfruttamento del giacimento nell'area a nord con la garanzia di aver ultimato la massima superficie possibile dei ripristini sul lato ovest;
- ritenuto non necessaria la sottoposizione a Valutazione ambientale strategica della proposta di variante in argomento, tenuto conto della nota prot. n. 467041 del 15 settembre 2015 del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali che ha considerato qualitativamente non significativi gli impatti derivanti dalla variante in oggetto, rimandando peraltro al progetto di coltivazione la valutazione circa la necessità di compensare le nuove superfici di scavo con aree di ripristino all'interno della cava;

la predetta deliberazione n. 1770/2015 è stata depositata per la consultazione presso la struttura provinciale competente in materia mineraria;

con nota prot. n. 555317 del 29 ottobre 2015 il Servizio Minerario ha trasmesso al Comune di Varena la deliberazione anzi detta per la sua pubblicazione all'albo comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.P. 7/2006;

con nota prot. n. 5671 di data 21 dicembre 2015 pervenuta in pari data al protocollo della Provincia al n. 655087 il Comune di Varena ha comunicato che:

- o l'avviso di approvazione della proposta di variante da parte della Giunta provinciale e i relativi elaborati tecnici, sono stati pubblicati all'albo comunale per 15 giorni dal 4 novembre 2015 al 19 novembre 2015;
- o nei successivi 15 giorni non è stata presentata al Comune alcuna osservazione;
- o l'amministrazione comunale è favorevole alla proposta di variante in argomento;

il comma 4 del predetto articolo dispone che entro i successivi novanta giorni dalla scadenza del termine previsto affinché il Comune presenti il proprio parere alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali, è convocato il Comitato cave per l'espressione del parere finale;

il Comitato tecnico interdisciplinare cave, con deliberazione n. 11 del 10 marzo 2016, ha confermato il parere favorevole con prescrizioni, espresso nella propria deliberazione n. 15/2015;

con nota prot. n. 161419 del 30 marzo 2016 la proposta di variante definitiva è stata trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ai sensi del comma 3 del predetto articolo 4;

con nota prot. n. 280 del 14 aprile 2016 il Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento ha comunicato parere favorevole senza osservazioni alla variante.

Per quanto esposto, si propone di approvare ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale n. 7/2006, la variante al Piano provinciale di utilizzazione

delle sostanze minerali, come riportato nell'elaborato costituente parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, recependo il parere e le motivazioni cui si fa riferimento “*per relationem*”, riportate nel verbale di deliberazione n. 11/2016 del Comitato tecnico interdisciplinare cave del 10 marzo 2016, dando atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, le varianti proposte comportano modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale.

Per i soli aspetti grafici si precisa che, per la redazione delle tavole definitive, è stata utilizzata la nuova cartografia digitale “ortofoto 2014”, in uso alla Provincia.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”;
 - visto il Decreto del Presidente della P.A.T. n. 15-68/Leg. del 14 settembre 2006;
 - visto la deliberazione n. 11 del 10 marzo 2016 del Comitato tecnico interdisciplinare cave;
 - visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 4, commi 5 e 9, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recependo il parere con relative motivazioni cui si fa riferimento “*per relationem*”, espresso del Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 10 marzo 2016, la variante al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante il territorio del Comune di Varena ed in particolare l’area estrattiva “Bancoline” (TAVOLA 121), come riportato nelle due tavole (carta CTP e Ortofoto) e nella relazione, costituenti tutte parti integranti e sostanziali di questa deliberazione, prescrivendo quanto segue:
 - lo strato della barriera vegetale che separa la cava dalla viabilità è fondamentale per mascherare e celare visivamente l’attività dal paesaggio turistico e non di autovetture che si recano al Passo Lavazzè. La progettazione dovrà predisporre, se necessario, rinfoltimenti della cortina alberata;
 - dovrà essere studiata la modalità di progredire con lo sfruttamento del giacimento nell’area a nord con la garanzia di aver ultimato la massima superficie possibile dei ripristini sul lato ovest;
- 2) di dare atto, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, che la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale;
- 3) di trasmettere copia di questa deliberazione all’Amministrazione comunale di Varena ed al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;

- 4) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 5) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

FF



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **894**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ai sensi dell'articolo 4 - comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, riguardante il territorio del Comune di Predaia.

Il giorno **31 Maggio 2016** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

il Relatore comunica

con deliberazione n. 2533 del 10 ottobre 2003, la Giunta provinciale ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (a seguire “Piano cave”), previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e s.m.;

questa legge è stata abrogata il 15 novembre 2006 con l’entrata in vigore della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”, la quale all’articolo 37 prevede che il vigente Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali mantenga la sua efficacia fino all’approvazione del nuovo “Piano cave” come previsto dall’articolo 3 e che per le eventuali varianti sia fatto riferimento a quanto disposto dalla legge stessa;

l’articolo 4, comma 10 bis, della citata l.p. 7/2006, prevede che “il piano cave può essere modificato d’ufficio con procedura semplificata nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio, o nel caso di modifiche della relazione del piano cave che non comportano variazioni cartografiche. In tale caso la Giunta provinciale approva la modifica sentito il Comitato cave, previo accertamento del servizio competente in materia mineraria. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed è inviato al comune interessato. Analoga procedura è adottata per le modifiche di aree estrattive limitatamente agli adattamenti tecnici connessi alla georeferenziazione.”;

con nota prot. n. 915 di data 20 gennaio 2016 il Comune di Predaia ha inoltrato la richiesta di variante al Piano cave relativamente all’area estrattiva denominata “Pozze Longhe” (Tav. n. 51, ex Comune di Coredò ora Predaia), ai sensi dell’art. 4 comma 10bis della legge provinciale n. 7/2006, in seguito alla nota n. 36940 del 23 gennaio 2014 con la quale il Servizio Minerario rilevava l’interferenza dei lavori comunali per la realizzazione di una pista da motocross con il piano cave;

il Comitato tecnico interdisciplinare cave, con deliberazione n. 12 del 10 marzo 2016, ha espresso parere favorevole alla riduzione dell’area estrattiva per inerti denominata “Pozze Longhe”, ricadente nel territorio del Comune di Predaia (tavola 51 Piano cave), ai sensi dell’art. 4 comma 10 bis della legge provinciale n. 7/2006, come indicato in dettaglio nel provvedimento e riportato negli allegati cartografici costituenti parte integrante e sostanziale della citata deliberazione; con nota prot. 146952 del 21 marzo 2016, il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali ha inoltre espresso parere di non assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica della variante in esame;

per quanto esposto, si propone di approvare ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, la riduzione dell’area estrattiva per inerti denominata “Pozze Longhe” (tavola 51) ricadente nel territorio del Comune di Predaia, recependo le motivazioni contenute nella deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 12 del 10 marzo 2016, dando atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, queste varianti comportano anche modifica e aggiornamento del Piano Urbanistico Provinciale.

Per i soli aspetti grafici si precisa che, per la redazione delle tavole definitive, è stata utilizzata la nuova cartografia digitale “ortofoto 2014”, in uso alla Provincia.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli articoli 4, 37 e 39 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - “Disciplina dell’attività di cava”;
- vista la deliberazione del Comitato tecnico interdisciplinare cave n. 19/2015;
- visto l’art. 2 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, facendo proprie le motivazioni del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nella seduta del 10 marzo 2016, la modifica al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali riguardante la riduzione dell’area estrattiva per inerti denominata “Pozze Longhe” (tavola 51) ricadente nel territorio del Comune di Predaia, come evidenziato nelle due planimetrie costituenti parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 2) di dare atto che, secondo la procedura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 del 17 aprile 2009, la variante comporta modifica e aggiornamento del Piano urbanistico provinciale;
- 3) di trasmettere copia di questo provvedimento al Comune di Trento e al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento;
- 4) di pubblicare per estratto il testo di questa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- 5) di dare atto che avverso questa deliberazione è ammesso:
 - a) ricorso al TRGA di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 2 – lettera b) – della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 - b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

FF